



COMUNE DI VIANO

C A P. 42030

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

***REGOLAMENTO
SUL-
L'ACCERTAMENTO
CON
ADESIONE***

APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 06. DEL 16.02.1999



COMUNE DI VIANO

C. A. P. 42030

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Art 1

ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Il Comune si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D Lgs. 19 giugno 1997 n.218, secondo le disposizioni seguenti.

Art.2

DEFINIZIONE

L'accertamento, definito con adesione, non e' soggetto a impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte del Comune.

L'accertamento, definito con adesione, non e' ammesso nei casi di omessa dichiarazione, denuncia, versamento I.C.I. Non e' altresì ammesso nei confronti del contribuente recidivo, per precedente violazione di norme, in materia di tributi comunali.

Art.3

NATURA ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini di decadenza stabiliti dalla legge ovvero dai regolamenti sui singoli tributi, in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sulla cui scorta e' possibile accertare una maggiore imposta, superiore al cinquanta per cento di quella difinita per adesione.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo oggetto dell'adesione, commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni, denunce, versamenti I.C.I., relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto da legge o regolamento a eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dal Comune e di quelle previste in materia di comunicazione I.C.I.

Art. 4

PROCEDIMENTO

Competente alla definizione e' il funzionario responsabile della gestione del tributo.

L'avvio del procedimento puo' avvenire ad iniziativa del funzionario di cui al comma precedente, mediante invio al contribuente di invito a comparire, nel quale sono indicati: i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; gli elementi identificativi delle unita' immobiliari, il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.



Art.5

ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

L'avvio del procedimento puo' altresì avvenire a richiesta del contribuente, nei cui confronti siano stati notificati questionari, inviti, ovvero richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione tributaria, con apposita istanza in carta libera recante la richiesta di formulazione della proposta di accertamento per adesione.

Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4 puo' formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. In tal caso, il termine per la impugnazione dell'avviso, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, e' sospeso per un periodo di novanta giorini, dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, prodotta ai sensi del secondo comma, il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente, al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Art.6

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione della maggiore imposta, delle sanzioni ed interessi dovuti, anche in forma rateale.

Art.7

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il versamento delle somme di cui sopra, e' eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante le modalita' previste dalla legge ovvero da regolamento comunale per la gestione del tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme superano i cento milioni di lire.

L'importo della prima rata e' versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare garanzia con le modalita' di cui all'art.38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello relativo alla prima rata, il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento e, in caso di



COMUNE DI VIANO

C.A.P. 42030

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

rateazione, la documentazione con cui e' prestata garanzia; contestualmente il Comune rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art.8

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia di cui al precedente articolo

Art.9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed esecutivita' della deliberazione di adozione e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 1999.